

Buona fede dei nubendi al momento del matrimonio – Cass. n. 33409/2021

Famiglia - matrimonio - nullità - matrimonio putativo - buona fede dei coniugi - in genere - Buona fede dei nubendi al momento del matrimonio - Principi generali di cui all'art. 1147 c.c. - Applicabilità - Conseguenze sul riparto dell'onere della prova - Valutazione delle risultanze istruttorie - Accertamento di merito - Sussistenza.

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33409 del 11/11/2021 (Rv. 663294 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0128, Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

33409

2021